

STUDIO LEGALE
AVV. PAOLO D'AMICO
VIA VITTORIO VENETO, 11
67100 L'AQUILA
TEL/FAX 0862.62330
CELL: 340.5644202

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'ABRUZZO
L'AQUILA

CONTRODEDUZIONI
ART. 130 COMMA 5 C.P.A.
NEL RICORSO ELETTORALE N. 292/2017 R.G.
UDIENZA DELL'11.10.2017

da parte di

Paolo D'AMICO, nato a Caserta il 23.05.1977 e residente a Rocca di Mezzo (AQ) in Via degli Orti n. 12, C.F. DMCPLA77E23B963Q, quale consigliere del Comune di Rocca di Mezzo eletto all'esito della competizione amministrativa dell'11.06.2017, elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Vittorio Veneto n. 11, presso e nel proprio Studio (Fax 0862.62330; Pec: *paolo.damico@pecordineavvocatilaquila.it*), il quale sta in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 23 c.p.a.

controinteressato

contro

Emilio NUSCA, nato a L'Aquila (C.F. NSCMLE52L04A345L), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianluigi Pellegrino, Arturo Cancrini e Roberto Colagrande ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia n. 26, il quale ricorre all'Ecc.mo T.A.R. Abruzzo – L'Aquila

ricorrente

per

“l’annullamento del verbale delle operazioni della adunanza dei Presidenti delle Sezioni riguardanti l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune Di Rocca Di Mezzo (AQ), dei verbali delle operazioni degli Uffici elettorali delle sezioni n. 1, 2, 3 e 4, di ogni altro atto del procedimento elettorale inerente le elezioni amministrative dell’11 giugno 2017 e quindi per l’annullamento integrale dei risultati elettorali e della proclamazione di tutti gli eletti (Sindaco e Consiglieri comunali) con ogni consequenziale correzione e statuizione ed ordine di rinnovo delle operazioni elettorali; nonché con specifico riferimento al voto presso la casa di riposo ed al voto domiciliare, per l’annullamento di ogni eventuale autorizzazione e/o atto amministrativo che ha consentito l’illegittimo esercizio di tale modalità di voto.

Il ricorso, come proposto, è inammissibile, irricevibile nonché infondato in fatto e diritto e ciò per i seguenti

MOTIVI

I

INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 40 COMMA 1 LETT. D) E COMMA 2 C.P.A. -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SPECIFICITA' DEI MOTIVI

Il proposto ricorso è inammissibile e deve conseguentemente essere rigettato poiché violativo dell’onere di specificità dei motivi di impugnazione.

Si usa definire la giurisdizione in materia di contenzioso elettorale amministrativo, di tipo “soggettivo”, per cui il ricorrente non può limitarsi a indicare i motivi di impugnazione, ma deve altresì fornire un’adeguata prova delle circostanze di fatto su cui si fondano il ricorso, sin dalla sua proposizione: quindi presupposto indefettibile dei ricorsi elettorali, a pena d’inammissibilità, è che siano suffragati da indicazioni non generiche circa natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni di riferimento.

Ebbene, nel caso qui scrutinato, sebbene il corpo del ricorso faccia riferimento a (generiche e non specificate) irregolarità asseritamente avvenute presso le sezioni n. 1 (Rocca di

Mezzo) e n. 3 (Terranera), lo stesso è poi vagamente teso all'annullamento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di tutte le sezioni, nonché dei verbali degli uffici elettorali di tutte le sezioni, senza che, però, alcuna doglianza sia stata sollevata con riferimento ai seggi n. 2 (Rovere) e n. 4 (Fonteavignone).

Il ricorso, pertanto, si palesa esplorativo, dal momento che con esso sembra si punti a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto popolare, e ciò in spregio a elementi essenziali che devono assolutamente sussistere in materia elettorale e che chiaramente non emergono nel caso di specie, quali la contestazione di un determinato numero di schede (tali da ribaltare il risultato della tornata) ed una diffusa e grave irregolarità di tutte le sezioni elettorali (*cf. ex multis* Cons. Stato 4863/2016; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 32/2014; C.G.A., sez. giurisdizionale, 08.05.2015 n. 375).

L'altrettanto generico riferimento alla pratica della cd. scheda ballerina, consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata e già votata che viene consegnata all'elettore al momento dell'ingresso in cambio di quella ancora vergine (con la conseguente possibilità di controllare un numero indeterminato di voti), deve necessariamente inquadrarsi in ambiti territoriali caratterizzati da un profondo sostrato malavitoso, circostanza questa assolutamente non ravvisabile a Rocca di Mezzo, paese lontano da dinamiche di tal fatta e noto in tutto l'Abruzzo, oltre che per la bellezza dei suoi paesaggi, anche per aver da sempre ospitato personalità di caratura mondiale (non a caso qui è possibile ammirare la cd. "Casa S. Leucio", da sempre sede delle vacanze estive ed invernali del Pontefice Giovanni Paolo II e del Cardinal Sodano; e qui ha sempre soggiornato, nel periodo estivo, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, al quale è stata conferita la cittadinanza onoraria nel 1999).

Di contro, il trucco della cd. scheda ballerina ha trovato terreno fertile in Comuni come quello di Calvi Risorta (CE), in un contesto elettorale/ambientale *assolutamente opaco, con irregolarità emerse in sede di verifica, mai denunciate*, ove addirittura, risultano schede autenticate con contrassegni di altri Comuni, oltre alla presenza di errori sostanziali non corretti ma erroneamente riportati anche nel verbale della Adunanza della Conferenza dei Presidenti ai fini della successiva proclamazione degli eletti (*cf. Cons. Stato, sent. del 16.3.2016*).

A ciò aggiungasi che all'interno dei verbali impugnati non risultano contestazioni di schede da parte dei rappresentanti di lista designati dalle due liste, né annotazioni da parte degli scrutatori: a riprova del fatto che, sebbene il clima fosse acceso per la presenza di molti chiassosi cittadini e l'ora fosse tarda, nessuna irregolarità è stata commessa dai Presidenti di sezione nella compilazione dei verbali.

A conferma della genericità del ricorso sovviene altresì la circostanza che, con specifico riferimento al voto espresso presso la casa di riposo, parte ricorrente chieda espressamente *“l'annullamento di ogni eventuale autorizzazione e/o atto amministrativo che ha consentito l'illegittimo esercizio di tale modalità di voto”*, senza cioè specificare quali e quante autorizzazioni si contestino e le motivazioni a sostegno di tale doglianza.

Anche l'atto impugnato, vale a dire *“la proclamazione di tutti gli eletti (Sindaco e Consiglieri comunali)”*, appare *prima facie* genericamente indicato. Risulta, difatti, omessa ogni indicazione in ordine alla data di adozione, tenuto conto che, per consolidata giurisprudenza, il verbale di proclamazione è l'ultimo atto del procedimento elettorale e, quindi, rappresenta il provvedimento oggetto di impugnazione (*cfr. ex multis* Cons. Stato, sez. V, 12.08.1991 n. 1114).

Per mero tuziorismo difensivo, occorre evidenziare come il ricorso appaia inammissibile anche per la violazione dell'art. 40 lett. a) c.p.a. dal momento che non contiene distintamente gli elementi identificativi del ricorrente.

E' stata omessa, difatti, l'indicazione della data di nascita del sig. Nusca Emilio.

II

INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER GENERICITA' DEI MOTIVI - OMESSA INDICAZIONE DEL NUMERO DI SCHEDE CONTESTATE – MANCATO SUPERAMENTO DELLA PROVA DI RESISTENZA – CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE (art. 100 c.p.c. e 39 comma 1 c.p.a.) - ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA', TRAVISAMENTO DEI FATTI IN ORDINE AL VOTO ESPRESSO PRESSO LA CASA DI CURA E DI QUELLO DOMICILIARE

Parte ricorrente, pur chiedendo l'annullamento dei verbali delle operazioni degli Uffici elettorali delle sezioni nn. 1, 2, 3 e 4 (tutte le sezioni costituite), non solo omette di contestare un numero determinato di schede tale da inficiare il voto e, dunque, modificare l'esito dello stesso, ma non produce contestazione alcuna con riferimento alle sezioni nn. 2 e 4.

- a. Ciò premesso, con specifico riferimento al seggio n. 1 (Rocca di Mezzo), come tra l'altro riscontrabile *per tabulas* dalla lettura del verbale delle operazioni elettorali, le schede consegnate dalla Prefettura risultano essere **1286**, come indicato a pagina 8, paragrafo 3, del verbale delle operazioni (e non 1290 come *ex adverso* ritenuto), mentre il totale delle schede vidimate è **1219** (*cfr.* pag. 11).

Orbene, i dati numerici da prendere in considerazione sono quelli indicati nel verbale dell'Adunanza dei Presidenti, ove si dà atto della vittoria della lista n. 2 "*Progetto Comune*" per 526 voti, contro i 516 attribuiti alla lista n. 1 "*Nuove Prospettive*".

Tale dato è il risultato matematico della somma dei voti di ciascuna sezione.

Con specifico riferimento al seggio n. 1 (Rocca di Mezzo), secondo il verbale dell'Adunanza dei Presidenti che ha proclamato la nomina del Sindaco e dei Consiglieri comunali, i voti validamente espressi risultano **767**, vale a dire **337** per la lista n. 1 "*Nuove Prospettive*" e **430** per lista n. 2 "*Progetto Comune*", cui vanno addizionate n. 3 schede bianche e n. 16 schede nulle, per un totale di **786** schede vidimate e votate.

Questo è il dato incontrovertibile attraverso il quale l'Adunanza dei Presidenti ha decretato la proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali.

Le correzioni apportate in alcuni punti del verbale, che parte ricorrente vorrebbe porre a fondamento di non si sa quale inquinamento della genuinità del voto, adducendo addirittura la pratica della cd. scheda ballerina, stanno semplicemente a dimostrare come il clima, nel corso dello spoglio, fosse normalmente acceso e fisiologicamente teso. Ciò, tuttavia, non potrà mai far ritenere che il voto popolare sia stato fraudolentemente alterato.

I dati numerici di cui sopra, indicati nel verbale dell'Adunanza dei Presidenti, sono i medesimi di quelli riportati nello schema riepilogativo del verbale del seggio n. 1 (*cfr.* pag.

27, par. 17): pertanto, sono questi i dati che devono essere presi in considerazione come validi.

Ad ogni modo, anche se prendessimo in considerazione gli altri due dati numerici indicati in verbale e riferiti alle schede autenticate e votate (779 e 789), non risulterebbe comunque superata la prova di resistenza, in quanto la differenza tra la somma delle schede votate e quelle non votate ed il totale delle schede autenticate, dà un risultato sempre inferiore a dieci, che rappresenta lo scarto con cui la lista n. 2 “*Progetto Comune*” ha vinto la tornata elettorale dell’11.06.2017;

b. Lo stesso vale per la sezione n. 3 (Terranera).

Qui le schede consegnate dalla Prefettura sono state **220** (pag. 8, par. 3), le schede vidimate **200** (198 + 2 appartenenti alle Forze dell’Ordine – cfr. pagg. 9 e 17, par. 5 e 11), le schede votate **86** (pag. 27, par. 17), le schede vidimate non votate **114** (pag. 29, par. 20).

Non è dato sapere dove sia la discordanza.

Ad ogni modo, come sopra detto, le mere irregolarità/correzioni presenti nel verbale del seggio n. 1 non assumono proporzioni tali da modificare l’esito del voto popolare e, dunque, non hanno influito in concreto sui risultati elettorali (cfr. *ex multis* Cons. Stato 2950/2016; Cons. Stato 4863/2016; TAR Abruzzo – Pescara, sez. I, 25.07.2014 n. 364).

Qualsiasi sia il numero delle schede autenticate votate, come riportato nel verbale, non viene superata la prova di resistenza e, dunque, non verrebbe sovvertito l’esito del risultato elettorale.

c. Circa la censura riguardante la falsa applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 570/1960, si evidenzia che sono state rispettate tutte le formalità previste dalla normativa ed osservate tutte le procedure imposte dalla legge e le garanzie poste a tutela della segretezza del voto.

Difatti, non risultano verbalizzate osservazioni e/o contestazioni da parte dei rappresentanti di lista.

La legittimità del “seggio volante”, storicamente distaccato dalla sezione principale, è confermata dall’inequivoco carteggio intercorso, fin dal 2014, tra la struttura (dotata anche di presidio medico-infermieristico), la Prefettura di L’Aquila e l’Ufficio Elettorale del Comune.

La Prefettura di Aquila, con nota del 30.04.2014, in occasione delle votazioni regionali, autorizzava la “raccolta del voto” all’interno delle case di riposo e dei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata come un’infermeria.

Dunque, tutto si è svolto nella piena legittimità e nel rispetto del D.P.R. 570/60.

Si allegano, al riguardo, n. 10 dichiarazioni di elettori attestanti la volontà di esprimere il voto nella casa di riposo e cura del 18.05.2017, vale a dire molto prima dei tre giorni previsti dall’art. 42 della norma citata.

Allo stesso modo, con riferimento all’unico voto domiciliare (sig.ra Angela Angioni), risulta agli atti certificazione medica *ad hoc*, rispettosa del dettato normativo vigente in materia (domanda di voto a domicilio del 22.05.2017 e certificato medico per l’esercizio del diritto al voto a domicilio rilasciato dalla ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila in data 22.05.2017).

Destituita di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico, nonché pretestuosa, appare, dunque, l’eccezione formulata da parte ricorrente, che andrà rigettata con ogni conseguenza di legge.

Tutto ciò premesso e considerato, in fatto e diritto, si conclude perché codesto Ecc.mo T.A.R. dell’Abruzzo – L’Aquila *Voglia*:

- In via preliminare, dichiarare l’inammissibilità del ricorso per i motivi di cui in narrativa;
- Nel merito ed in via principale, rigettare il ricorso promosso dal sig. Nusca Emilio perché infondato in fatto e diritto, per tutti i motivi sopra indicati;
- Vinte le spese.

In via istruttoria si allega:

1. copia notificata del ricorso;
2. copia verbale Adunanza dei Presidenti;
3. copia verbale sez. 1 Rocca di Mezzo
4. copia verbale voto domiciliare;
5. copia verbale voto luogo di cura;
6. copia verbale sez. 2 Rovere;

7. copia verbale sez. 3 Terranera;
8. copia verbale sez. 4 Fonteavignone;
9. copia voto a domicilio sig. Angela Angioni + certificato medico;
10. copia carteggio Comune di Rocca di Mezzo - Prefettura voto casa di cura 2014;
11. copia carteggio costituzione seggio volante casa di cura 2017 + domande votanti.

L'Aquila, 28 luglio 2017

Paolo D'Amico